



Contratto per convivenza

Importante: osservare le disposizioni riportate sul retro al momento della compilazione.

1. Parti contraenti

Intestatario della previdenza

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Stato civile _____
Indirizzo _____

Convivente

Cognome _____
Nome _____
Sesso femminile maschile
Data di nascita _____
Stato civile _____
Indirizzo _____

Allegare copia della carta d'identità/del passaporto delle due parti contraenti.

2. Dati sulla convivenza

- Possiamo certificare che la nostra convivenza è ininterrotta.

Convivenza da: _____ (mese/anno)

- La persona assicurata fornisce al convivente un sostentamento considerevole.
 La persona indicata come convivente provvede al sostentamento di uno o più figli comuni.

Cognome	Nome	Data di nascita
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



3. Disposizioni normative

Art. 16 Prestazione di previdenza/Ordine dei beneficiari

La prestazione previdenziale è così composta:

- Dell'avere di previdenza, al raggiungimento del limite d'età;
- In caso di invalidità (art. 15 cpv. 2 del Regolamento), dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa;
- In caso di decesso, dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa.

Ai fini del mantenimento della protezione previdenziale sono considerati beneficiari:

- a) l'intestatario della previdenza in caso di vita;
- b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato (cifra da 1 a 5):
 1. il coniuge/partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno ricevuto un sostentamento considerevole dall'intestatario della previdenza, oppure la persona che ha convissuto con quest'ultimo ininterrottamente per cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi, eredi legittimi con riferimento alla successione legale ed eredi designati con riferimento alle ultime volontà del defunto (testamento e contratto successorio).

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

Se l'intestatario della previdenza non definisce dettagliatamente i diritti dei beneficiari all'interno di uno stesso gruppo (cifra da 2 a 5), la Fondazione dividerà l'avere in parti uguali per numero di teste.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata per iscritto, con modulo della Fondazione, dall'intestatario della previdenza presso la Fondazione stessa.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Se è assicurata un'ulteriore prestazione di rischio (decesso/invalidità), questa prestazione deve essere regolamentata in un ordine dei beneficiari separato.

L'avere di previdenza non viene più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento del limite di età di legge e dal momento del decesso.

La persona beneficiaria che abbia causato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza non ha alcun diritto alla prestazione di previdenza. In questo caso la sua prestazione viene corrisposta alla persona beneficiaria successiva.



Disposizioni integrative per effettuare il pagamento al convivente

1. Principio

La prestazione di capitale è riportata all'art. 16 del Regolamento. In linea di principio i conviventi non devono godere di un trattamento privilegiato rispetto ai coniugi e tutte le condizioni da soddisfare per il pagamento di una prestazione di capitale sono le stesse sia per il coniuge come anche per il convivente.

2. Disposizioni integrative

A integrazione dell'art. 16 del Regolamento sono applicate le disposizioni seguenti.

1. In caso di decesso vi è un diritto alla prestazione di capitale se, al momento del pagamento, sono soddisfatte le premesse di cui all'art. 16 del Regolamento e secondo le disposizioni presenti.
2. La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Deve essere utilizzato il contratto tipo predisposto dalla Fondazione pilastro 3a, firmato da entrambi i partner in vita. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.
3. Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.
4. In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Luogo e data

Firma dell'intestatario della previdenza

Luogo e data

Firma del/la convivente

Firme autenticate (da un pubblico ufficiale / notaio in Svizzera o ambasciata all'estero)

Luogo e data

Timbro e firma del pubblico ufficiale